

Ordinanza del DFI sulle scorie radioattive che devono essere consegnate

814.557

del 26 aprile 2017 (Stato 1° gennaio 2018)

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),

visto l'articolo 119 capoverso 4 dell'ordinanza del 26 aprile 2017¹
sulla radioprotezione (ORaP),

ordina:

Art. 1 Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

- a. *imballaggi interni*: recipienti quali sacchi di polietilene o scatole in cui sono riposte le scorie radioattive che devono essere consegnate;
- b. *imballaggi*: recipienti in cui sono riposti gli imballaggi interni con le scorie radioattive che devono essere consegnate;
- c. *scorie non lavorate*: grezzi non condizionati, come sono consegnati all'Istituto Paul Scherrer (IPS);
- d. *trattamento*: misure adottate nelle aziende che consegnano scorie per assicurare il rispetto delle prescrizioni per il trasporto di merci pericolose conformemente all'Accordo europeo del 30 settembre 1957² relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) e all'ordinanza del 29 novembre 2002³ concernente il trasporto di merci pericolose su strada e per garantire la sicurezza durante l'ulteriore trasformazione per il collocamento in un deposito intermedio da parte dell'IPS.

Art. 2 Separazione e trattamento

¹ Le scorie radioattive non lavorate devono essere separate dalle scorie inattive.

² Devono essere depositate separate per tipo e classe conformemente all'allegato 1 in imballaggi interni adeguati che non siano utilizzati per nessun altro scopo.

³ Il trattamento e l'imballaggio vanno concordati con l'IPS.

RU 2017 4797

¹ RS 814.501

² RS 0.741.621. Gli all. dell'ADR non sono pubblicati nella RU. Possono essere consultati gratuitamente sul sito Internet della Commissione economica delle Nazioni Unite (UN) per l'Europa (UNECE, ECE): www.unece.org Our Work > Transport > Areas of work > Legal Instruments and Recommendations > ADR; esemplari separati possono essere ordinati dietro pagamento presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, vendita pubblicazioni federali, 3003 Berna.

³ RS 741.621

⁴ Per gli eventuali lavori di condizionamento presso l'azienda che consegna le scorie di cui all'articolo 54 dell'ordinanza del 10 dicembre 2004⁴ sull'energia nucleare, aventi lo scopo di preparare le scorie radioattive per il collocamento in un deposito intermedio o in strati geologici profondi, si applicano le disposizioni tecniche dell'Ispettorato federale della sicurezza nucleare.

Art. 3 Scorie reattive e tossiche

¹ Per le scorie le cui caratteristiche chimiche rappresentano un potenziale di rischio accresciuto al momento della raccolta, dell'imballaggio, della spedizione e della successiva lavorazione presso l'IPS devono essere prese, d'intesa con l'IPS, misure di protezione adeguate prima della loro collocazione negli imballaggi.

² Le scorie chimicamente tossiche che non possono essere rese innocue e considerate sostanze o preparati dei gruppi 1 o 2 conformemente all'articolo 61 dell'ordinanza del 5 giugno 2015⁵ sui prodotti chimici, nonché le scorie infettive o putrescibili, devono essere trattate nelle aziende d'intesa con l'IPS e consegnate separate da altri rifiuti; nel caso di scorie infettive, queste ultime devono anche essere inattivate.

Art. 4 Consegna all'IPS

¹ Gli imballaggi utilizzati per la consegna all'IPS devono essere di norma fusti di 35, 100 o 200 litri, che possano essere chiusi ermeticamente e piombati.

² D'accordo con l'IPS, possono essere utilizzati anche altri recipienti.

³ L'IPS, in casi fondati, può imporre condizioni speciali di consegna.

Art. 5 Modulo di accompagnamento

¹ Per ogni imballaggio e per ogni imballaggio interno deve essere compilato un modulo di accompagnamento.

² Si devono utilizzare i moduli di accompagnamento dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e dell'IPS. In casi fondati, previo accordo con l'UFSP e l'IPS, possono essere utilizzati altri moduli di accompagnamento.

³ L'IPS può inoltre richiedere una descrizione dettagliata delle scorie.

Art. 6 Contrassegni

¹ Ogni imballaggio e ogni imballaggio interno deve essere provvisto di un contrassegno.

² Si devono utilizzare i contrassegni prestabiliti dall'UFSP e dall'IPS.

⁴ RS 732.11

⁵ RS 813.11

Art. 7 Raccolta annua

¹ L'UFSP organizza, d'intesa con l'IPS e di norma annualmente, una raccolta di scorie radioattive che devono essere consegnate.

² In casi motivati, è possibile consegnare le scorie anche al di fuori della raccolta annua, d'intesa con l'UFSP e con l'IPS.

³ Di regola, le scorie radioattive devono essere consegnate entro tre anni dal momento in cui sono state prodotte.

Art. 8 Emolumenti

¹ Per il ritiro, l'immagazzinamento, il trattamento, il collocamento in un deposito intermedio e in strati geologici profondi delle scorie radioattive che devono essere consegnate, l'UFSP riscuote emolumenti atti a coprire le spese ai sensi dell'ordinanza del 26 aprile 2017⁶ concernente gli emolumenti nel campo della radioprotezione.

² L'UFSP indennizza le spese dell'IPS.

Art. 9 Abrogazione di un altro atto normativo

Ordinanza del 3 settembre 2002⁷ sulle scorie radioattive che devono essere consegnate è abrogata.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

⁶ RS 814.56

⁷ [RU 2002 3898, 2006 2947, 2015 1903 all. 6 n. 4]

Allegato
(art. 2 cpv. 2)

Tipi e classi di scorie radioattive

Tipo	Radionuclide
A	Ra-226
B	Am-241
C	tutti gli altri emettitori α
D	H-3
E	C-14
F	emettitori β/γ
G	sorgenti di neutroni

Classe	Tipo di scorie
1	gassose
2	liquide, organiche
3	liquide, acquose
4	solide, organiche
5	metalliche
6	solide, altre
7	solide, miste
8	fanghi
9	ingombranti
10	biologiche (infettive, putrescibili, ecc.)
11	sorgenti radioattive sigillate ai sensi dell'ORaP